(N. 1002-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1950

Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1º settembre 1943-30 aprile 1947.

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge che viene in esame ha per scopo di definire il trattamento economico di spettanza del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, in servizio all'estero, nel periodo 1º settembre 1943–30 aprile 1947.

È da avvertire preliminarmente che il personale in servizio all'estero percepisce, oltre lo stipendio e gli altri assegni di carattere continuativo previsti per l'interno, anche un assegno di sede.

Questo assegno di sede, attualmente, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, viene corrisposto con la base in dollari a cui si applicano coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Prima dell'entrata in vigore del detto decreto, fino cioè al 30 aprile 1947, l'assegno di sede veniva corrisposto con la base in lire e relative percentuali di maggiorazione, e si teneva conto, per la determinazione della misura, della conversione delle lire in moneta locale per ciascuna sede.

Tale era la disciplina stabilita dai regi decreti legge n. 425 del 2 febbraio 1934 (convertito nella legge 31 luglio 1934 n. 1195), e n. 426 del 26 febbraio 1934, e successive modificazioni; e tale ordinamento era quello vigente al verificarsi dell'armistizio. Nelle contingenze

determinate, anche sotto l'aspetto monetario e dei cambi, dall'armistizio, le nostre sedi diplomatiche e consolari all'estero dovettero funzionare alla meglio, e il personale percepì in moneta locale le proprie competenze, secondo criteri difformi, e a titolo di acconto.

Di qui la necessità di dare sistemazione giuridica a una situazione a carattere di fatto più che di diritto, allora impostasi.

A tale scope risponde il presente disegno di legge.

L'articolo 1 autorizza il Ministro degli affari esteri a determinare con decreti, d'accordo con il Ministro del tesoro, le percentuali di maggiorazione per il periodo dal 1º settembre 1943 al 30 aprile 1947, sugli assegni di sede previsti dal su mentovato regio decreto-legge 26 febbraio 1934, numero 425, e dal regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522. Sono dettati nello stesso articolo i criteri da seguire nella determinazione delle percentuali, in modo che siano in relazione a quelle che furono le vicende dei cambi nei singoli paési, tenuto conto della conversione degli assegni con la base in lire, in moneta locale. Inoltre è stabilito che debba essere sentita, per la determinazione delle dette percentuali, la commissione istituita dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Situazioni particolari sono previste e regolate nell'articolo 2. In alcuni paesi infatti, quelli con cui eravamo in guerra, le nostre sedi diplomatiche e consolari avevano cessato di funzionare, e sono state poi riaperte prima del 30 aprile 1947. È stabilito nell'articolo 2 il criterio base per il trattamento del personale dopo la riapertura delle dette sedi, ed è disposto che si prendano a base gli assegni di sedi vigenti al momento della chiusura dell'ufficio.

Vi sono sedi e posti che non esistevano all'8 settembre 1943, ma sono stati istituiti prima del 30 aprile 1947, come è avvenuto per la istituzione di legazioni a Vienna, a Praga, a Manila, dove prima della guerra avevamo solo dei consolati generali. Per il personale che ha prestato servizi nelle sedi e posti di nuova istituzione, il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce di ricorrere a criteri di analogia.

L'articolo 3 contiene disposizioni circa il conguaglio degli anticipi,

Si verificarono casi di richiamo o di trasferimento non potuti effettuare per ragioni di forza maggiore, in dipendenza della guerra.

A questi casi provvede l'articolo 4, con l'applicazione del trattamento economico contemplato dalla legge stessa, fino ad un periodo che non può superare il 45° giorno successivo al ricevimento dell'ordine ministeriale di richiamo o di trasferimento. Per il tempo successivo, ai detti funzionari rimasti per ragioni belliche bloccati nei Paesi dove si trovavano, si riconosce il diritto a un assegno alimentare.

Potrebbe osservarsi che l'articolo 4 non stabilisce alcun criterio normativo per la misura di tale assegno, ma sembra garanzia sufficiente il fatto che deve essere sentita la commissione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, composta dei rappresentanti del Ministero degli Affari esteri, della Ragioneria generale dello Stato, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, del Contabile del portafoglio, della Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri.

All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede spetta a ciascun funzionario una indennità di sistemazione, che, percepita per intero all'atto della destinazione o del trasferimento, tuttavia si intende acquisita solo allo scadere del secondo anno di residenza nella sede assegnata.

Orbene, potè avvenire che un funzionario trasferito per esempio a Lisbona e rimastovi solo un anno nel periodo anteriore al primo settembre 1943, sia stato poi, successivamente al 30 aprile 1947, destinato all'estero con diritto a percepire l'assegno di sede in dollari, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 365.

Simili casi sono disciplinati nell'articolo 5, agli effetti del recupero della quota di indennità di sistemazione percepita e non acquisita, per dimora per meno di due anni, nella sede per la quale la detta indennità sia stata corrisposta con riferimento al pagamento in lire. È stabilito che il recupero avviene riducendo a metà la nuova indennità di sistemazione, dovuta con riferimento al pagamento in dollari.

Lo stesso articolo disciplina nel capoverso il caso particolare che il trasferimento in questione sia avvenuto con funzioni di grado superiore, ed è stabilito che il recupero si opera come se il trasferimento fosse avvenuto con la stessa qualifica in base alla quale venne liquidata l'indennità precedente.

L'articolo 6 indica i mezzi per far fronte all'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge.

Queste in riassunto le disposizioni che si intendono adottare.

La Commissione propone pertanto l'appro-

vazione del disegno di legge così predisposto, raccomandando tuttavia il minore aggravio possibile allo Stato in sede di applicazione. Esso è diretto a sanare una situazione non regolare, determinata dagli eventi di guerra, in modo da dare, con criteri certi e uniformi, una base legislativa a pagamenti già fatti e da fare, in relazione al detto periodo.

SCHIAVONE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a fissare, per il periodo 1º settembre 1943-30 aprile 1947, con suoi decreti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, perl centuali di maggiorazione sugli assegni di sede previsti dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195 e successive modificazioni e daregio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 e successive modificazioni, in vigore al 31 agosto 1943, per il personale in servizio presso gli Uffici diplomatici, consolari e commerciali all'estero.

Nella determinazione delle percentuali si terrà conto in quanto possibile:

- a) del controvalore in moneta locale al
 31 agosto 1943 degli assegni di sede;
- b) del tasso di cambio da applicarsi per la conversione degli assegni in moneta locale alle singole date di scadenza degli assegni stessi;
- c) dei mutamenti sopravvenuti nelle situazioni economiche locali delle singole sedi;
- d) delle istruzioni impartite agli Uffici all'estero dopo l'8 settembre 1943, in materia; di assegni di sede.

Art. 2.

Per il personale che, tra il 1º settembre 1943 e il 30 aprile 1947, abbia regolarmente preso servizio in posti di sedi diplomatiche e consolari che avevano cessato di funzionare anteriormente al 31 agosto 1943, la eventuale percentuale di maggiorazione sarà fissata con i criteri indicati nell'articolo precedente prendendo a base gli assegni di sede vigenti al momento della chiusura dell'Ufficio.

Per le sedi e i posti istituiti dopo il 31 agosto 1943 la percentuale medesima sarà fissata con criteri analoghi, in quanto applicabili, nonchè tenendo conto ove possibile degli assegni corrispondenti ai posti di pari rango esistenti nello stesso Stato.

Art. 3.

Gli anticipi, percepiti in valuta locale, saranno imputati alle competenze, dovute per stipendio e assegno di sede, a cominciare dalle mensilità più remote, e calcolati in lire al cambio di cui all'articolo 1, lettera b).

Art. 4.

Al personale in servizio all'estero che, dopo l'8 settembre 1943, essendo stato richiamato al Ministero o destinato ad altra sede, non abbia potuto, per causa di forza maggiore, effettuare il trasferimento, compete il trattamento previsto della presente legge fino a quando esso non sia stato sostituito e comunque non oltre il 45º giorno successivo al ricevimento dell'ordine ministeriale di richiamo o di trasferimento. A partire dalla cessazione di detto trattamento e fino alla data della partenza compete a detto personale uno speciale trattamento nella misura che sarà determinata dal Ministro degli affari esteri con suoi decreti di concerto col Ministro del tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

Le differenze attive e passive fra il trattamento di cui al comma precedente e gli anticipi effettivamente ricevuti saranno regolate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Nel caso di trasferimenti avvenuti in sedi nelle quali fosse già operante il sistema di pagamento degli assegni con riferimento al dollaro con provenienza da una sede per la quale gli assegni fossero ancora corrisposti con la base in lire, la metà dell'indennità di prima sistemazione per la sede precedente eventualmente non ancora acquisita per il non avvenuto decorso dei due anni di cui al sesto comma dell'articolo 16 del regio decreto—legge 26 febbraio 1934, n. 425, verrà ricuperata riducendo a metà l'indennità di prima sistemazione corrisposta con riferimento al dollaro.

Nel caso infine che il trasferimento in questione sia avvenuto con assegnazione di funzioni di grado superiore, il ricupero sarà limitato alla metà della indennità di prima sistemazione che sarebbe spettata qualora il trasferimento stesso fosse avvenuto con la stessa qualifica in base alla quale venne liquidata l'indennità precedente.

Art. 6.

La copertura del complessivo onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, è assicurata dagli stanziamenti di bilancio, già autorizzati per i competenti esercizi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.